

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Comune di
COLOGNO MONZESE



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 08/02/2017

Sommario

TITOLO I	3
CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI	3
Art. 1 – Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Definizioni	3
TITOLO II	5
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 3 – Disposizioni generali di accesso all’attività e ricognitive di disposizioni normative.....	5
Art. 4 – Disposizioni sulla procedura di autorizzazione per la forma itinerante	6
Art. 5 – Disposizioni sulla procedura di autorizzazione con concessione	6
Art. 6 – Disposizioni sulle subingresso e re-intestazione	7
Art. 7 – Disposizioni procedurali per il subingresso, re-intestazione e cessazione in attività di commercio su area pubblica	8
Art. 8 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica.....	8
TITOLO III	9
CAPO I – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ IN FORMA ITINERANTE	9
Art. 9 – Abilitazione ed esercizio dell’attività in forma itinerante e condizioni generali	9
Art. 10 – Condizioni particolari e orari per l’esercizio dell’attività in forma itinerante	10
TITOLO IV	11
CAPO I – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VARIE TIPOLOGIE MERCATALI	11
Art. 11 – Piano comunale	11
Art. 12 – Disposizioni generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica su posteggio	11
Art. 13 – Affidamento della gestione delle tipologie mercatali e dei servizi accessori.....	12
Art. 14 – Posteggi riservati nelle varie tipologie mercatali.....	12
Art. 15 – Orari di vendita per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali.....	13
Art. 16 – Disposizioni per l’istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale	13
Art. 17 – Spostamenti dei concessionari per miglioria.....	13
Art. 18 – Scambio consensuale di posteggio	14
Art. 19 – Trasferimento e modifica con riassegnazione dei posteggi	14
Art. 20 – Assegnazione posteggi liberi.....	15
Art. 21 – Disciplina delle operazioni di spunta e relativa assegnazione temporanea nell’ambito dei mercati e fiere	15
Art. 22 – Iniziative a carattere internazionale	17
Art. 23 – Esercizio dell’attività su aree private	17
Art. 24 – Commissione consultiva comunale	17
CAPO II – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – MERCATI	18
Art. 25 – Disposizioni generali sulle tipologie di mercati	18
Art. 26 – Festività e variazioni dei giorni di esercizio	18
Art. 27 – Disposizioni sui mercati straordinari	19
CAPO III – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – POSTEGGI ISOLATI	19
Art. 28 – Disposizioni sui posteggi isolati	19
Art. 29 - Assegnazione giornaliera dei posteggi isolati occasionalmente vacanti - spunta.....	19
Art. 30 – Rinvio alle altre disposizioni	20
CAPO IV – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – FIERE	20
Art. 31 – Disposizioni sulle fiere	20
Art. 32 – Registrazione presenze	20
Art. 33 – Rinvio alle altre disposizioni	21

CAPO V – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – MANIFESTAZIONI / SAGRE A CARATTERE STRAORDINARIO TEMPORANEO	21
Art. 34 – Disposizioni sulle manifestazioni su area pubblica comprese nelle sagre	21
Art. 35 – Rinvio alle altre disposizioni	22
CAPO VI – DISPOSIZIONI SUL MERCATINO DEGLI HOBBISTI - VENDITE AI FINI SOLIDARISTICI	22
Art. 36 – Esercizio dell’attività di vendita da parte degli hobbisti	22
Art. 37 – Esercizio dell’attività di vendita ai fini solidaristici	22
TITOLO V	23
CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO, RINNOVO E REGIME TRANSITORIO	23
Art. 38 – Durata delle concessioni pluriennali	23
Art. 39 - Criteri e priorità per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni in scadenza a seguito dell’entrata in vigore dell’Intesa applicabili alla varie tipologie mercatali e ai posteggi isolati che non prevedono bandi a cadenza prestabilita	23
Art. 40 – Sintesi sulle modalità di calcolo del punteggio di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 39	24
Art. 41 - Calcolo del punteggio di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 39	24
Art. 42 – Criteri per il rilascio di concessioni pluriennali per mercati, fiere, posteggi isolati di nuova istituzione e posteggi istituiti ex novo in tipologie mercatali esistenti	24
Art. 43 – Criteri per il rilascio di concessioni esistenti resi liberi nella varie tipologie mercatali	25
Art. 44 – Fiere, casistica del rinnovo o rilascio della concessione temporanea rilasciata a cadenza prestabilita legata ad ogni edizione	25
Art. 45 – Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli con concessioni temporanee	26
Art. 46 – Numero delle concessioni rilasciabili ad medesimo soggetto	26
Art. 47 – Regime transitorio di prima attuazione ai sensi dell’Intesa per le scadenze delle concessioni di posteggio decennali – specificazioni	26
Art. 48 – Disposizioni di sintesi sul regime transitorio e disposizioni particolari sui relativi bandi	27
Art. 49 – Disposizioni finali	27
TITOLO VI	28
CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI	28
Art. 50 – Specificazioni relative alle disposizioni della Legge in materia di Carta di Esercizio e Attestazione annuale	28
Art. 51 – Sanzioni	28
Art. 52 – Sospensione dell’autorizzazione	28
Art. 53 – Revoca dell’autorizzazione	29
Art. 54 – Disposizioni transitorie	29
TITOLO VII	29
CAPO I – PRINCIPI PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA AI FINI DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI CON CHIOSCO	30
Art. 55 – Ambito di applicazione e disposizioni generali	30
Art. 56 – Localizzazione	30
Art. 57 – Regime transitorio per le concessioni esistenti	30
Art. 58 – Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni	31
Art. 59 – Sanzioni	31

Allegati:

- Specializzazioni merceologiche
- Modalità

TITOLO I

CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione e secondo i principi della Legge regionale lombarda 2 febbraio 2010, n. 6, di seguito definita “Legge”; del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di seguito definito “Decreto”; dell’Intesa della Conferenza Unificata Stato Regione del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, di seguito definita “Intesa”; della DGR 27 giugno 2016, n. x/5345, di seguito definita “Delibera”.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, l’esercizio dell’attività di natura commerciale su area pubblica esercitata da operatori hobbisti non professionali.
3. Il presente regolamento detta, altresì, i principi e le disposizioni generali in materia di esercizio attività commerciale/artigianale in strutture di chiosco su area pubblica per gli effetti della DGR 13 giugno 2016 - n. x/5296 e dell’Accordo della Conferenza Unificata del 16/07/2015;
4. Il presente regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale ai sensi di Legge.
5. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento si rimanda alle relative disposizioni normative vigenti.

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento sono riportate le definizioni di Legge integrate con specificazioni funzionali alla disciplina delle varie fattispecie. Ai fini della disciplina del commercio su area pubblica si intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) per mercato: l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;
 - d) per mercato straordinario: l’edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
 - e) per mercato o fiera sperimentale: l’istituzione *ex novo* di una nuova area con assegnazione *ex novo* di posteggi per una durata di esercizio fino a 12 mesi al fine di verificare l’opportunità di procedere all’istituzionalizzazione della manifestazione commerciale nella pianificazione comunale.
 - f) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale ubicato nell’ambito di un mercato, di una fiera, di una sagra o posto in luogo isolato;

- g) per fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera i);
- h) per sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera i);
- i) per calendario annuale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
- j) per presenze nel mercato, nella fiera o in posteggio isolato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- k) per presenze effettive nel mercato, nella fiera o in posteggio isolato: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione o posteggio;
- l) per spunta: operazione con la quale, limitatamente a quella giornata o a quella manifestazione commerciale, si provvede ad assegnare dei posteggi occasionalmente rimasti liberi per assenza dell'avente titolo o non assegnati;
- m) per spuntista: operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre a occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
- n) per miglioria: la possibilità per un operatore già in possesso di concessione per l'esercizio dell'attività commerciale su un posteggio di un mercato o di una fiera, di scegliere un altro posteggio non assegnato, previa pubblicazione da parte dell'Amministrazione di apposito bando dedicato;
- o) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di cedere vicendevolmente il posteggio;
- p) per settore merceologico: la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alle categorie alimentare e non alimentare;
- q) per specializzazione merceologica: all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito di mercati, fiere e le altre manifestazioni, un'adeguata ampiezza di assortimento;
- r) per attrezzatura: i banchi, i chioschi, i trespolti anche con ruote, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- s) per tipologie mercatali: i mercati, le fiere e ogni altra forma di manifestazione commerciale su area pubblica, ivi compresi i posteggi isolati;
- t) per mercatino degli hobbisti: l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche all'interno di mercati, fiere, altre manifestazioni commerciali e sagre o feste locali, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata alla vendita, permuta o esposizione di oggettistica di modico valore, di oggetti usati di modico valore, di piccole realizzazioni artigianali frutto della creatività, appartenenti al settore non alimentare, esercitata in modo saltuario e occasionale da operatori non professionali e non in possesso di abilitazione al commercio su area pubblica;
- u) per hobbisti: i venditori o gli espositori della merce tipica di cui ai mercatini degli hobbisti che possono vantare i requisiti legali della non professionalità e che quindi non sono tenuti, per occasionalità di esercizio e valore di ricavi annui, all'obbligo di apertura di posizione IVA e di posizioni contributive, e all'obbligo di esperire procedure abilitative previste dalla Legge;
- v) per Piano del commercio su area pubblica: atto di programmazione comunale costitutivo o confermativo delle aree per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, contenente: la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere; l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere e posteggi fuori mercato; l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni;
- w) per cessioni ai fini solidaristici: le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci in cambio di una offerta

libera destinando i proventi esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca;

- x) per Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici: l'atto di programmazione comunale con cui vengono disciplinate, sul territorio di competenza, le cessioni ai fini solidaristici in funzione del numero delle manifestazioni e delle relative ubicazioni.

TITOLO II

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 – Disposizioni generali di accesso all'attività e ricognitive di disposizioni normative

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito nelle forme e con i requisiti previsti dalla Legge e dal Decreto. Eventuali variazioni delle disposizioni normative rendono il presente regolamento applicabile per quanto compatibilmente. In particolare:
 - a) possono esercitare l'attività professionale di commercio al dettaglio su area pubblica le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali e altri organismi collettivi compatibili con l'esercizio dell'attività economica commerciale;
 - b) l'esercizio dell'attività è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e, nel caso di vendita del settore alimentare o somministrazione, di quelli professionali, ai sensi dell'art. 20 della Legge. I requisiti morali devono essere posseduti dai soggetti individuati all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, sostitutivo delle disposizione dell'abrogato DPR n. 252/1998, ai sensi dell'art. 116 dello stesso d.lgs. n. 159/2011 e dall'eventuale persona preposta avente i requisiti professionali. I requisiti professionali possono essere posseduti anche da soggetto specificatamente individuato come preposto.
 - c) Il servizio competente per i titoli abilitativi è lo Sportello Unico Attività Produttive che agisce ai sensi del DPR n. 160/2010;
 - d) I titoli abilitativi sono:
 - 1) l'autorizzazione ai fini dello svolgimento dell'attività in forma itinerante
 - 2) l'autorizzazione rilasciata contestualmente alla concessione per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività su posteggio in modo esclusivo;
 - 3) la SCIA di subingresso con contestuale reintestazione. La SCIA ha valore di titolo abilitativo e dà la possibilità di esercitare l'attività;
 - 4) la SCIA per l'attività di somministrazione temporanea svolta nell'ambito delle fiere o sagre o altre manifestazioni su area pubblica.
 - 5) eventuali nulla osta delle competenti autorità per l'esercizio dell'attività nelle aree demaniali non comunali. Tali autorità stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
 - e) l'autorizzazione di cui al precedente punto 1 abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
 - f) l'autorizzazione di cui al precedente punto 2 abilita anche allo svolgimento dell'attività itinerante, alla partecipazione a qualsivoglia tipologia mercatale per la quale è richiesta un'abilitazione commerciale e all'esercizio dell'attività nei posteggi rimasti liberi nel mercato e fuori mercato tramite spunta;
 - g) il titolo abilitativo equivalente conseguito in regione diversa dalla Lombardia o in altro paese dell'UE è ritenuto valido ai fini dell'applicazione del presente regolamento e sufficiente per l'esercizio dell'attività.

- h) l'esercizio dell'attività itinerante è consentito con le modalità e nei limiti di cui al successivo Titolo III.
 - i) l'esercizio dell'attività su posteggio e il sistema concessorio sono disciplinati dai successivi Titolo IV e Titolo V.
2. Da un punto di vista igienico sanitario, la vendita dei prodotti alimentari è disciplinata dal Reg. CE 852/2004 e dal Reg. CE n. 853/2004, nonché dall'Ordinanza Min. Salute del 3 aprile 2002 – “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”, che resta applicabile compatibilmente ai principi del Reg. CE n. 852/2004. L'operatore che vende alimenti è tenuto, in fase di controllo, ad esibire la documentazione igienico sanitaria ai sensi della normativa vigente (vedasi art. 5 e 6 del reg. CE 852/04). Sul punto si applicano le sanzioni di cui al d.lgs. n. 193/2007.
 3. La notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 propedeutica del commercio alimentare su area pubblica è unica e viene presentata presso il comune in cui il soggetto ottiene il titolo abilitativo.
 4. In occasione di particolari ricorrenze (es. Festa della donna, San Valentino, festività natalizie ecc...), sarà possibile prevedere particolari divieti di commercializzazione di prodotti (es. fiori, mimose, fuochi d'artificio ecc...) a tutela del decoro, della viabilità, della quiete pubblica o per altri interessi preminenti. Con specifica ordinanza sindacale potranno essere individuati tempi, modalità e limiti alla vendita di particolari prodotti sull'intero territorio comunale o parte di esso, anche per determinati periodi temporali.

Art. 4 – Disposizioni sulla procedura di autorizzazione per la forma itinerante

1. La richiesta di autorizzazione per l'esercizio dell'attività itinerante è presentata al SUAP in modalità telematica ai sensi del DPR n. 160/2010, pena non ricevibilità e inefficacia della stessa.
2. Ai sensi dell'art. 70 del Decreto e dell'art. 24 della Legge, l'operatore, persona fisica o giuridica, che intende avviare l'attività itinerante *ex novo* presenta la richiesta di autorizzazione al SUAP del comune dove intende avviare l'attività, indipendentemente dall'ubicazione della propria sede legale, amministrativa o residenza.
3. La richiesta di autorizzazione per l'esercizio dell'attività itinerante non necessita di asseverazione da parte di tecnico abilitato e ad essa si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990. La documentazione carente di uno dei seguenti elementi è incompleta e come tale non idonea a produrre effetti abilitativi, fatta salva la possibilità di presentare integrazioni su richiesta dell'Amministrazione:
 - a) dati anagrafici del soggetto o dei soggetti tenuti alle dichiarazioni;
 - b) il codice fiscale/partita IVA (se già presente);
 - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della Legge;
 - e) il settore o i settori merceologici;
 - f) la dichiarazione di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante;
 - g) il permesso di soggiorno in corso di validità per cittadini stranieri.
3. Sul sito web comunale, in apposita sezione, è consultabile e scaricabile un modello di richiesta autorizzazione ovvero sono indicate le modalità per la presentazione tramite portale a compilazione diretta.
4. Alla domanda completa di rilascio dell'autorizzazione si applica l'istituto del silenzio-assenso ex art. 20 della legge n. 241/90 decorsi 90 giorni dalla data di presentazione.

Art. 5 – Disposizioni sulla procedura di autorizzazione con concessione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione pluriennale di posteggio sono rilasciate in modo contestuale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nelle varie tipologie mercatali, il comune predispone appositi bandi ai sensi della Legge e ai sensi delle ulteriori specificazioni riportate nel presente regolamento.
3. Per mercati e posteggi isolati, caratterizzati dall'afflusso di operatori abilitati al commercio su area pubblica, sono rilasciate autorizzazione e concessioni pluriannuali. Per le fiere l'Amministrazione può rilasciare concessioni sia pluriennali che temporanee. Per gli operatori esercenti nelle sagre a carattere straordinario su area pubblica sono rilasciate concessioni temporanee tenendo conto della DGR n. 5519/2016 e del relativo regolamento comunale delle sagre ai sensi dell'art. 18-ter, comma 1 della Legge.
4. Le concessioni sono rilasciate in base ai criteri di selezione stabiliti dal presente regolamento in applicazione delle disposizioni dell'Intesa e della Delibera.
5. Per le cessioni ai fini solidaristici si applica la DGR n. 5061/2016 e la relativa regolamentazione comunale di cui all'art. 29-bis della Legge e l'art. 37 del presente regolamento.

Art. 6 – Disposizioni per subingresso e re-intestazione

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di ramo d'azienda, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi morali ed eventualmente professionali ai sensi dell'art. 20 della Legge;
2. Il trasferimento contrattuale dell'azienda o di un suo ramo deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Il subingresso *mortis causa* è effettuato nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente.
3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.
4. Il trasferimento di un'attività svolta su posteggio in concessione comporta per il subentrante il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo di validità in corso.
5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della Legge deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla validità dell'atto di trasferimento, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui al Decreto alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa, a condizione che entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca i requisiti e comunichi formalmente la prosecuzione dell'attività.
8. La reintestazione della concessione di posteggio è effettuata a seguito di segnalazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturla. Qualora il titolare subentrante non inizi l'attività entro il termine di sei mesi dalla data di validità dell'atto di trasferimento decade dal diritto di esercitare l'attività.
9. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato agli imprenditori agricoli o altra tipologia espressamente prevista come oggetto di riservazione, è possibile solo a favore di altro soggetto appartenente alla stessa tipologia.
10. Qualora l'Amministrazione comunale preveda nel Piano dei posteggi legati esplicitamente ad una specializzazione merceologica, il subingresso è possibile solo a favore di altro soggetto appartenente alla stessa specializzazione.

Art. 7 – Disposizioni procedurali per il subingresso, re-intestazione e cessazione in attività di commercio su area pubblica

1. La SCIA di subingresso per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è presentata in modalità telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
2. Gli elementi essenziali della comunicazione di subingresso, pena la non ricevibilità, sono:
 - a) i dati anagrafici;
 - b) il codice fiscale/partita IVA;
 - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - d) l'indicazione dell'impresa dante causa e del relativo titolo abilitativo nonché l'indicazione degli elementi utili al controllo sul contratto stipulato fra le parti (data, oggetto, estremi identificativi)
 - e) la data a partire dalla quale si producono gli effetti giuridici del trasferimento;
 - f) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della Legge;
 - g) il mantenimento o meno della specializzazione merceologica.
3. A fronte di una comunicazione di subingresso, non deve essere presentata comunicazione di cessazione da parte del dante causa. La comunicazione di cessazione è presentata al SUAP dall'operatore che cessa l'attività, senza che la stessa sia trasferita ad altri. La comunicazione di cessazione è dovuta in caso di cessazione da parte dell'affittuario. Resta salva, a propria tutela, la possibilità da parte dell'operatore cedente di comunicare al SUAP la data di effettivo trasferimento dell'azienda anche al fine di una maggiore accortezza nella gestione dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico.
4. In caso di risoluzione del contratto di affitto e contestuale riaffitto da parte del proprietario d'azienda, non viene dato seguito alla procedura di reintestazione in favore del dante causa.
5. La comunicazione di cessazione deve contenere i dati anagrafici, l'indicazione dei titoli posseduti e la data di effettiva cessazione dell'attività.
6. In caso di variazione degli elementi aziendali, oltre all'aggiornamento della Carta di Esercizio, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad eseguire una comunicazione telematica al SUAP competente con le seguenti specificazioni:
 - a) i dati anagrafici;
 - b) il codice fiscale/partita IVA;
 - c) l'oggetto della comunicazione;
 - d) in caso di variazione del legale rappresentante: le generalità del precedente, le generalità del nuovo e la sottoscrizione di quest'ultimo;
 - e) in caso di variazione della denominazione, della ragione sociale o della tipologia societaria: la precedente e la nuova denominazione, ragione sociale o tipologia societaria.
 - f) in caso di variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 20 della Legge: le generalità del soggetto, i requisiti professionali posseduti e la sottoscrizione dello stesso.

Art. 8 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica

1. Ai sensi del decreto-legge n. 223/2006, l'abilitazione al commercio al dettaglio su area pubblica di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti da parte dell'avventore, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. A questo fine l'esercente può usare attrezzatura a perdere come bicchieri, piatti, involucri e simili, conseguentemente dovrà fornire i mezzi di raccolta dei rifiuti. In caso di utilizzo di attrezzatura riutilizzabile, l'operatore deve garantire l'effettuazione delle operazioni di sanificazione e ne renderà conto in sede di notifica sanitaria ex Reg. CE n. 852/2004 e in sede di procedura di autocontrollo.

2. Ai sensi dell'art. 71 del Decreto, i requisiti professionali per la vendita di alimenti sono validi anche per l'esercizio della somministrazione assistita e non assistita.
3. La somministrazione assistita è consentita solo nei posteggi dati in concessione e solo se specificatamente indicato nella relativa concessione, pluriennale o temporanea, di cui alla scheda di ogni tipologia mercatale così come indicata nel Piano.
4. In ogni caso, sia per quello che riguarda la somministrazione assistita che non assistita, è fatto divieto al concessionario di occupare con qualsiasi attrezzatura area pubblica o privata in eccedenza a quella concessione né modificare la geometria della stessa.
5. L'esercente itinerante che effettua la vendita alimenti con il consumo immediato, in ogni caso non può porre a terra attrezzatura come tavoli, sedie, sgabelli e simili. E' data facoltà al commerciante di poggiare a terra uno o più contenitori per i rifiuti differenziati per tipologia, occupando non oltre 50 cm quadrati e rimuovendolo al momento dell'abbandono dell'area.
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel vigente regolamento di polizia urbana che prevedono specifici obblighi, divieti e limiti per il commercio su aree pubbliche.

TITOLO III

CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

Art. 9 – Abilitazione ed esercizio dell'attività in forma itinerante e condizioni generali

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nelle varie tipologie mercatali (spunta);
 - c) alla partecipazione a tutte le tipologie mercatali per le quali è previsto il presupposto dell'abilitazione al commercio su area pubblica;
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo che funga da veicolo ai sensi del Codice della Strada, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce. La merce non deve essere posta a contatto con il terreno né esposta su banchi collocati a terra e deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'attività in forma itinerante deve svolgersi in conformità con le disposizioni del Codice della Strada, che disciplinano la sosta e la circolazione, e con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
4. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente regolamento, così come indicate nel Piano, e in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio in quanto non soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. A tal fine:
 - a) le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo abilitato ai sensi del d.lgs. n. 228/2001 e l'eventuale operatore a predominanza artigianale, devono essere connesse con il tempo necessario per le operazioni di vendita e la fermata non può comunque superare le 2 ore;
 - b) terminate le vendite o comunque allo scadere del tempo di sosta, l'operatore è obbligato a spostarsi per una distanza pari ad almeno 500 metri dal punto di sosta. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata. La distanza è calcolata seguendo il percorso pedonale più breve ai sensi del Codice della Strada;
 - c) l'esercizio dell'attività svolta in difformità ai criteri di cui alle lettere precedenti sarà considerata attività su posteggio svolta in assenza di concessione e sanzionata di conseguenza.

- d) al fine di non dare vita a forme mercatali improprie e non controllabili da un punto di vista della sicurezza, ancorché formate da operatori itineranti in regime di rotazione di esercizio, è fatto divieto per un operatore di sostare a meno di 250 metri da un altro operatore già in esercizio.
5. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri, salve eventuali prescrizioni ulteriori da adottarsi con specifico provvedimento.
 6. Il titolare dell'autorizzazione per l'uso di posteggi in concessione non può utilizzarla per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
 7. L'Amministrazione si riserva la possibilità di individuare, con specifica deliberazione di Giunta, aree del territorio comunale che, per caratteristiche oggettive consentano una occupazione prolungata, oltre le 2 ore, da parte dei commercianti itineranti. In tali aree, opportunamente individuate, ed evidenziate anche con cartellonistica, è ammessa la sosta prolungata, per un limite massimo stabilito con la citata delibera ed alle condizioni da essa individuate, da parte degli operatori itineranti previo pagamento di specifico contributo. L'occupazione temporanea prolungata in base alla citata delibera non dà diritto ad alcun diritto di priorità o aspettativa anche in caso di eventuale successiva individuazione di posteggi isolati sulle stesse aree. La delibera individua altresì strumenti e modalità di assegnazione di domande concorrenti volti a garantire la rotazione degli operatori.

Art. 10 – Condizioni particolari e orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-Legge n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011) e ai sensi dell'art. 31 del decreto-Legge n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011), l'esercizio dell'attività è libero da vincoli eccetto, per quanto di competenza dell'Amministrazione comunale, quelli connessi alla salute umana – ivi compresa la quiete pubblica – all'ambiente in generale, all'ambiente urbano e alla tutela dei beni culturali, sicurezza urbana e incolumità pubblica.
2. Ai sensi del comma 1, l'esercizio dell'attività può essere svolto senza limitazioni di orari. Il Sindaco, con ordinanza ex art. 50, comma 7 del d.lgs. n. 267/2000, per comprovati motivi di tutela del pubblico interesse come riportati al comma 1, può disciplinare gli orari di esercizio distinguendo fra periodo notturno e diurno.
3. Ai sensi del comma 1 è del tutto vietato l'esercizio dell'attività del commercio itinerante su area pubblica nelle zone eventualmente previste come vietate nell'ambito del Piano.
4. Le schede del Piano possono indicare, altresì, particolari modalità di esercizio, relativamente alle zone esplicitamente individuate, per le quali è consentito l'esercizio del commercio solo in determinati posteggi appositamente individuati in determinate aree urbane, generalmente interdette per l'esercizio dell'attività, secondo i limiti temporali di cui all'articolo precedente e osservando il divieto di tornare nel posteggio per l'intera giornata.
5. Con deliberazione di Giunta comunale, nelle more dell'aggiornamento della pianificazione, è possibile modificare le zone di divieto per esigenze legate al pubblico interesse.
6. Con determinazione dirigenziale, per motivi di valorizzazione turistica, progetti socialmente utili, rivitalizzazione urbana, possono essere individuate deroghe temporanee al divieto di vendita in forma itinerante nelle zone di cui ai commi precedenti definendo esplicitamente:
 - a) durata massima della deroga;
 - b) eventuali strutture di vendita mobili consentite;
 - c) specializzazioni merceologiche;
 - d) prescrizioni a tutela delle aree o di interessi pubblici in generale;
 - e) modalità di utilizzazione da parte degli operatori;
 - f) procedura per la scelta degli operatori.

8. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 e agli artigiani che esercitano l'attività con vendita diretta in forma ambulante.

TITOLO IV

CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VARIE TIPOLOGIE MERCATALI

Art. 11 – Piano comunale

1. In attuazione degli obiettivi di cui all'art. 17 della Legge, l'Amministrazione comunale, previa concertazione, definisce, in apposito Piano, le aree, il numero e le tipologie dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, nonché le eventuali caratteristiche delle strutture di vendita al fine di garantire un corretto assetto territoriale temperando necessità di tutela di pubblici interessi ed esigenze di libero svolgimento di attività economiche private su aree pubbliche, tenendo conto delle disposizioni regionali previste con la Delibera.
2. Nell'ambito del Piano approvato dal Consiglio comunale secondo le disposizioni della Legge e delle relative norme attuative, ovvero nelle more della sua adozione o modifica, quando ragioni di pubblico interesse ne giustifichino la necessità, l'istituzione o soppressione di mercati o fiere sperimentali, il raggruppamento in aree mercatali di attività isolate, ogni altra modificazione dei posteggi e delle giornate di vendita, nonché la modifica provvisoria, per motivi di pubblico interesse, di aree destinate al commercio su aree pubbliche anche in forma itinerante, sono approvati, con deliberazione di Giunta, previa concertazione ai sensi di Legge.
3. Azioni provvisorie dovute ad esigenze circoscritte e contingenti basate su motivi di pubblico interesse temporanei sono attuate con determinazione/ordinanza dirigenziale.
4. L'istituzione e l'ampliamento dei mercati sono decisi sentita la commissione di cui all'articolo 19 della Legge.
5. Nei casi di cui il comune preveda l'istituzione di mercati o l'ampliamento del numero di posteggi in mercati esistenti, la definitiva istituzionalizzazione è soggetta al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 12 – Disposizioni generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica su posteggio

1. Le modalità operative e le condizioni di esercizio delle aree mercatali sono definite con apposito allegato (**allegato-modalità**) al presente regolamento. L'allegato, dato che concerne disposizioni essenzialmente tecniche può essere integrato con delibera di Giunta allorché la modifica sia connessa a necessarie e oggettive esigenze funzionali. Alla Giunta, è data facoltà di prevedere anche sub-allegati specifici per determinate aree mercatali.
2. Da un punto di vista della sicurezza delle aree mercatali, l'Amministrazione comunale tiene conto delle disposizioni vigenti e delle prassi operative per quanto applicabili in base all'allegato-modalità.
3. Da un punto di vista della sicurezza delle aree mercatali, l'Amministrazione comunale tiene conto, per quanto di sua effettiva competenza, delle indicazioni di cui alla lettera circolare Ministero dell'Interno, prot. n. 3794 del 12/03/2014, così come dettagliato nell'allegato-modalità.

Art. 13 – Affidamento della gestione delle tipologie mercatali e dei servizi accessori

1. Ad eccezione delle funzioni istituzionalmente riservate al Comune, la gestione organizzativa delle varie tipologie mercatali, comprese le iniziative utili per l'incremento e la riqualificazione delle stesse, possono essere affidate a terzi tramite una procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità di cui all'art. 28 della Legge.
2. L'eventuale affidamento della gestione verrà effettuato sulla base di apposita convenzione approvata dall'Amministrazione Comunale. In particolare:
 - a) con deliberazione della Giunta comunale viene approvata la procedura di affidamento o selezione e l'oggetto della procedura che può riguardare anche solamene la concessione del suolo pubblico in modo cumulativo;
 - b) con determinazioni dirigenziali si procede all'esecuzione della procedura e alla eventuale sottoscrizione della relativa convenzione o capitolato.
3. La Giunta comunale, limitatamente a particolari tipologie di operatori, può prevedere misure di contenimento del prezzo del servizio che il soggetto affidatario impone ai singoli operatori.
4. Il soggetto affidatario oltre che della scelta degli operatori professionali del commercio su area pubblica, può essere incaricato di provvedere, in funzione della tipologia della manifestazione, a:
 - a) scelta di operatori professionali diversi da quelli esercenti il commercio su area pubblica;
 - b) scelta di operatori non professionali;
 - c) approntamento di attività complementari afferenti al trattenimento o al mondo socio-culturale.
5. Quando la scelta degli operatori è eseguita dal soggetto affidatario, questo deve raccogliere e consegnare all'Amministrazione le dichiarazioni sul possesso dei requisiti professionali e morali degli operatori professionali. A questo fine l'Amministrazione può predisporre apposita modulistica tenendo conto dello status di commerciante o meno, già posseduto dall'operatore professionale.

Art. 14 – Posteggi riservati nelle varie tipologie mercatali

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma del mercato, l'Amministrazione comunale, in sede di istituzione o ampliamento del mercato, riserva posteggi agli imprenditori agricoli professionali per vendita diretta, nel limite compreso fra il 3% e il 5% dei posteggi totali, tenendo conto delle disposizioni della Delibera.
2. L'Amministrazione comunale riserva almeno un posteggio in almeno un mercato di nuova istituzione agli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore.
3. I battitori non sono titolari di concessione pluriennale e i posteggi loro riservati sono assegnati in base ad un programma di turnazione concordato con l'Amministrazione comunale ai sensi del punto 3.2.8 della Delibera.
4. Le concessioni riservate agli operatori di cui al presente articolo sono indicate nella schede di cui al Piano comunale pubblicate unitamente presente regolamento.
5. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e le disposizioni specifiche in materia di subingresso, agli operatori di cui al presente articolo si applica ogni altra disposizione del regolamento.
6. I posteggi isolati possono essere oggetto di riservazione ai sensi del presente articolo.
7. I produttori agricoli, in genere, non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.
8. In riferimento alle scadenze del regime transitorio di cui all'art. 47 e alle scadenze successive, l'Amministrazione comunale, per le finalità previste dall'Intesa, può valutare il mantenimento e quindi la rimessa a bando di concessioni pluriennali già intestate ad imprenditori agricoli. In questo caso si applicano i criteri previsti per le normali concessioni pluriennali.

Art. 15 – Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali

1. Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, sono indicati dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche in funzione della durata giornaliera delle concessioni. Le schede del Piano che individuano le varie tipologie mercatali sono pubblicate unitamente al presente regolamento.
2. Il Sindaco, con ordinanza ex art. 50, comma 7 TUEL, può ratificare quanto indicato nel Piano e può stabilire limitazioni temporali ai normali orari di vendita, in caso di indisponibilità transitoria dell'area della tipologia mercatale o dei posteggi fuori mercato, per motivi di viabilità stradale, di carattere igienico sanitario, di pubblico interesse o di incolumità pubblica e sicurezza urbana.

Art. 16 – Disposizioni per l'istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale

1. Tramite delibera della Giunta, l'Amministrazione comunale, previa concertazione ai sensi di legge, può istituire in forma sperimentale temporanea nuovi mercati o fiere anche dettagliando particolari specializzazioni merceologiche. Decorsi al massimo 12 mesi di sperimentazione, in caso di mantenimento dell'area mercatale, è fatto obbligo, da parte del Consiglio comunale, di aggiornare il Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e istituzionalizzare definitivamente l'area mercatale. Le concessioni possono essere prolungate per il periodo necessario alla effettiva istituzionalizzazione del mercato o della fiera.
2. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo possono essere previsti con modalità diverse rispetto a quelli di cui ai mercati e alle fiere di nuova istituzione in pianta stabile, ivi compreso l'obbligo di pubblicazione sul BURL. I bandi devono, in ogni caso, specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni e la durata dello stesso periodo di sperimentazione.
3. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono e i posteggi sono messi a bando ai sensi delle disposizioni di legge.
4. L'anzianità maturata nel posteggio oggetto di sperimentazione, quando il bando sia stato pubblicato sul BURL, può avere specifica valutazione nel limite del 40 % del punteggio complessivo limitatamente al bando per il passaggio dalla fase sperimentale a quella della istituzionalizzazione con la previsione del Piano.
5. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale.

Art. 17 – Spostamenti dei concessionari per miglitoria

1. L'Amministrazione comunale prima di espletare la procedura per l'assegnazione dei posteggi disponibili all'interno di una tipologia può provvedere all'esame delle istanze di spostamento di posteggio per miglitoria, riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito della stessa tipologia mercatale con concessioni pluriennali.
2. L'effettuazione della miglitoria e la relativa procedura è assentita con deliberazione della Giunta comunale e sentita la commissione di cui all'art. 24.
3. L'amministrazione comunale informa gli aventi diritto alla miglitoria in modalità telematica e con qualsiasi altro mezzo reputato necessario, dandone notizia tramite albo pretorio almeno 15 giorni prima la pubblicazione della procedura ordinaria per la nuove assegnazioni.
4. Le domande di spostamento per miglitoria possono essere presentate secondo le modalità dell'apposita procedura unitamente all'avviso. La procedura è demandata al dirigente SUAP.

5. I posteggi liberi sono assegnati ai richiedenti secondo il criterio dell'anzianità di esercizio nel mercato dallo stesso soggetto giuridico, cumulata con eventuali dante causa. A parità di anzianità di esercizio nel mercato o quando il dato dell'anzianità non sia ricavabile da dati certi in possesso dell'Amministrazione, secondo l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese nel settore del commercio su area pubblica, quale impresa attiva, e poi per estrazione a sorte.
6. Gli spostamenti di posteggio per miglitoria comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
7. Sono in ogni caso salvaguardate le condizioni di spostamento correlate con l'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche nonché con le dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie o al tipo di attrezzature di vendita. La miglitoria può essere negata per motivi igienico sanitari o relativi alla disposizione delle specializzazioni merceologiche.

Art. 18 – Scambio consensuale di posteggio

1. Fatte salve particolari disposizioni sul posizionamento in base ai settori e alle specializzazioni, è ammesso, limitatamente ad una stessa tipologia mercatale, lo scambio consensuale dei posteggi fra operatori concessionari, con consenso unanime di titolare ed eventuale conduttore.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati da presentare al SUAP in modalità telematica e si conclude entro 12 mesi dall'istanza, al fine di consentire all'Ente l'esame congiunto delle varie istanze in un arco di tempo congruo ed evitare continui spostamenti di attività.
3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi determina l'adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
4. La validità della concessione originaria non muta. Gli spostamenti di posteggio per scambio consensuale comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
5. Lo scambio consensuale non è ammesso durante il periodo di svolgimento della procedura per le miglitorie di cui all'art. 17.
6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche. Lo scambio può essere negato per motivi igienico sanitari o relativi alla disposizione delle specializzazioni merceologiche.

Art. 19 – Trasferimento e modifica con riassegnazione dei posteggi

1. L'Amministrazione comunale può disporre il trasferimento definitivo o provvisorio di un mercato o di una fiera, o la modifica della dislocazione dei posteggi all'interno della stessa area mercatale, previa concertazione ai sensi della Legge e sentita la Commissione di cui all'art. 19 della Legge, dando agli operatori un congruo preavviso, tenendo conto delle disposizioni di cui al punto 8 della Delibera. Sono fatti salvi casi particolari di urgenza per i quali è comunque prevista la partecipazione alla procedura di spostamento da parte degli operatori nei limiti riferibili al caso specifico.
2. Il provvedimento comunale tramite il quale viene disposta la modifica indica la motivazione in ordine a:
 - a) motivi di pubblico interesse anche in relazione alla vivibilità e sostenibilità urbana;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari;
 - d) sicurezza della circolazione stradale;
 - e) incolumità pubblica e sicurezza urbana.
3. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato in altra sede;
 - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o eliminazione di una parte dei posteggi, salvo che, dandone opportuna motivazione, il numero dei posteggi interessati da tali operazioni non sia del

tutto marginale rispetto al totale dei posteggi della tipologia, anche tenendo conto del raggruppamento delle specializzazioni merceologiche.

4. I posteggi sono assegnati agli operatori già titolari di concessione secondo le seguenti modalità in ordine di priorità decrescente:
 - a) anzianità di presenza sul posteggio;
 - b) anzianità di presenza nel mercato o nella fiera;
 - c) anzianità di iscrizione al registro imprese riferita al solo soggetto giuridico esercente al momento della selezione;
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alle eventuali specializzazioni alimentari o al tipo di attrezzatura di vendita.
5. Qualora, a prescindere dal numero dei posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento, le variazioni riguardano specifici comparti merceologici in funzione di coordinati progetti di riqualificazione messi in atto dall'Amministrazione comunale, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento.
6. Da un punto di vista della durata, la concessione in capo all'operatore trasferito resta unica non mutando i termini di scadenza.
7. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo gli operatori del mercato sono inseriti:
 - a) in una graduatoria unica, per le tipologie mercatali ordinarie sprovviste di posteggi a specializzazione merceologica;
 - b) in una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.
8. Lo spostamento provvisorio e urgente per causa di forza maggiore può essere disposto con ordinanza dirigenziale, per gli altri casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 20 – Assegnazione posteggi liberi

1. Sono assegnati, tramite bando pubblico, sulla base della normativa vigente e di quanto stabilito dal presente regolamento i posteggi che si rendono disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi in tipologia mercatale esistente;
 - b) per istituzione di una nuova tipologia mercatale;
 - c) come posteggi esistenti resisi liberi per qualsivoglia motivo;
 - d) per scadenza naturale della concessione.
2. Nelle more dell'assegnazione, i posteggi resisi liberi, sono utilizzati dagli spuntisti secondo le modalità di cui all'art. 21 e di cui alle disposizioni transitorie di cui all'art. 47.
3. L'assegnazione dei posteggi può avvenire:
 - a) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al art. 17, eccetto che nel caso di istituzione di nuova tipologia mercatale, e degli eventuali spostamenti nei casi di cui all'art. 19;
 - b) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
4. Il bando, esperito ai sensi di Legge, definisce termini e modalità di esecuzione ed è predisposto con determinazione dirigenziale. Il bando, definisce altresì, la durata della concessione sulla base delle disposizioni dell'Intesa, in base a quanto stabilito dall'Amministrazione comunale in sede di istituzione, ai sensi del successivo art. 38.
5. L'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base di una graduatoria ottenuta secondo l'applicazione dei criteri propri della relativa casistica, ai sensi del successivo Titolo V.

Art. 21 – Disciplina delle operazioni di spunta e relativa assegnazione temporanea nell'ambito dei mercati e fiere

1. Quando l'operatore su area pubblica assegnatario del posteggio non è presente nel posteggio entro l'orario stabilito per l'inizio della vendita viene dichiarato assente e quel posteggio è messo a disposizione degli operatori spuntisti.
2. Le operazioni di spunta e registrazione si riferiscono ad una sola giornata di esercizio dell'attività salvo che nel caso di fiere della durata di più di un giorno.
3. Il personale dell'Amministrazione comunale, prima delle operazioni di spunta, raccoglie le presenze degli operatori spuntisti, i quali si possono presentare, in assenza di disposizioni specifiche per quella tipologia, fino all'orario di inizio vendite, e redige la graduatoria delle presenze. Le schede delle varie tipologie mercatali previste dal Piano e pubblicate unitamente al presente regolamento riassumono le modalità di spunta per ogni tipologia mercatale, ivi compresi luoghi e orari.
4. La registrazione della presenza di spunta è effettuata da personale dell'Amministrazione comunale o da incaricati. La registrazione prevede l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
5. La graduatoria non tiene conto degli operatori giunti per la registrazione dopo l'orario di inizio vendite né di quelli giunti in orario ma senza attrezzatura e prodotti necessari per l'effettivo svolgimento dell'attività.
6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture fisse o chioschi dei quali il concessionario ha il possesso.
7. L'operatore spuntista che rispetta le condizioni del presente articolo acquisisce la presenza di spunta anche se non riceve l'assegnazione temporanea da parte del personale dell'Amministrazione.
8. L'assegnazione dei posteggi avviene giornalmente, ai sensi del punto 6 dell'Intesa e sulla base dei seguenti criteri specifici:
 - a) maggior numero di presenze maturate in quella tipologia mercatale, sempreché riferibili ad uno stesso titolo abilitativo;
 - b) in caso di parità di presenza nella tipologia mercatale, vale la maggiore anzianità come iscrizione al registro imprese limitatamente all'esercizio attività di commercio su aree pubbliche, quale impresa attiva. L'anzianità è cumulata con quella dell'eventuale ultimo dante causa.
 - c) in caso di parità si procede al sorteggio.
9. I posteggi sono comunque assegnati in base:
 - a) alla differenziazione fra posteggi ordinari ed eventualmente riservati e ad eventuali altre tipologie individuate;
 - b) al settore merceologico e alla eventuale specializzazione se formalmente prevista.
 - c) in base all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria di cui al precedente comma.
10. L'operatore spuntista titolare di più autorizzazioni assumibili in graduatoria può ottenere solo una assegnazione di posteggio. In ogni caso non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto giuridico partecipa ad una sola graduatoria spunta.
11. Il concessionario di posteggi nel mercato non può partecipare alle operazioni di spunta nello stesso mercato, anche se titolare di più autorizzazioni.
12. All'assegnazione giornaliera dei posteggi possono partecipare esclusivamente gli operatori dotati di valida abilitazione al commercio su aree pubbliche. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato tramite la Carta di Esercizio. All'assegnazione devono essere presenti le seguenti figure in alternativa:
 - a) il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
 - b) il dipendente;
 - c) il collaboratore familiare;
 - d) il lavoratore occasionale;
 - e) ogni altro collaboratore così come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro.
13. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è tenuto al rispetto di quanto disposto dal presente regolamento ed è assoggettato al pagamento dei canoni e tributi locali ai sensi dei relativi regolamenti locali.
14. L'operatore spuntista che risulti non in regola con il pagamento dei canoni e dei tributi locali è sospeso dalle operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.

15. Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio rifiuti, non provveda ad occuparlo o lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti ed è sanzionato ai sensi dell'art. 51 del presente regolamento.
16. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere previste particolari condizioni per l'effettuazione delle operazioni di spunta per determinate tipologie mercatali, parti di esse e per posteggi fuori mercato. Tali condizioni andranno ad aggiornare la relativa scheda della tipologia mercatale da pubblicare unitamente al presente regolamento.
17. I posteggi che non vengono utilizzati dagli imprenditori agricoli aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi, fatte salve incompatibilità di carattere igienico sanitario.
18. Gli eventuali posteggi assegnati a battitori sono assegnati, in via prioritaria, ad operatori appartenenti allo stesso status.

Art. 22 – Iniziative a carattere internazionale

1. Al fine di valorizzare l'incontro tra gli operatori italiani e quelli di altri paesi europei ed extra-europei, l'amministrazione comunale, tramite delibera della Giunta, in accordo con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lett. l) della Legge, può prevedere l'organizzazione di iniziative ed eventi a carattere internazionale.
2. Le forme organizzative e le modalità di partecipazione degli operatori di altri paesi sono stabilite con la stessa deliberazione istitutiva, in collaborazione con le stesse associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.
3. Per tali manifestazioni sono rilasciate, di norma, concessioni temporanee ai singoli operatori ovvero un'unica concessione cumulativa all'eventuale soggetto affidatario dell'organizzazione ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento. Per quanto compatibilmente, ai fini della scelta degli operatori, sono adottati i criteri delle fiere, ferma restando la condizione del rispetto delle tipologie di prodotti o di operatori previste nella deliberazione istitutiva.

Art. 23 – Esercizio dell'attività su aree private

1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano a disposizione dell'Amministrazione comunale un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa, sentita la Commissione di cui all'articolo 19 della Legge, può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali, dell'Intesa e delle norme regionali, i soggetti di cui al comma precedente hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi per il 50% del tempo di disponibilità dell'area. In ogni caso è rispettato il limite previsto dall'art. 46 del presente regolamento.
3. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del comma 1, hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale.
4. L'uso delle aree private è esercitato previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo tra Amministrazione comunale e soggetto privato.

Art. 24 – Commissione consultiva comunale

1. Ai sensi dell'art. 19 della Legge, l'Amministrazione comunale, con decreto sindacale, al fine di coordinare le diverse attività di vendita su aree pubbliche, istituisce la commissione consultiva dei mercati, così composta:

- a) delegato del Sindaco;
 - b) rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - c) rappresentanti dell'associazione dei consumatori;
 - d) rappresentanti dell'Amministrazione comunale.
2. La Commissione è sentita per le attività indicate all'art. 19, comma 4 della Legge.
 3. Nell'atto istitutivo della Commissione viene stabilita la durata della stessa e la procedura di rinnovo o conferma.

CAPO II – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MERCATI

Art. 25 – Disposizioni generali sulle tipologie di mercati

1. Per ogni mercato, ai sensi di quanto previsto nel Piano ovvero nelle more del suo aggiornamento, è pubblicata, unitamente al presente regolamento, la documentazione indicante le relative caratteristiche. La documentazione può essere aggiornata con deliberazione della Giunta comunale nelle more dell'aggiornamento del Piano così come previsto dall'art. 11. Nella documentazione, anche nella eventuale forma di schede sintetiche, sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva del singolo mercato, i settori merceologici, le eventuali specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle possibili esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati allo sfruttamento della concessione.
2. Unitamente alle informazioni di base, la documentazione contiene specificazioni circa gli orari e le modalità di spunta.
3. Il mercato si svolge con periodicità annuale o stagionale, nella giornata o nelle giornate e con gli orari indicati in ciascuna scheda.
4. Il mercato può essere definito in relazione ai prodotti venduti:
 - a) ordinario, quando non c'è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
 - b) semi specializzato o specializzato, quando parte o tutti i posteggi sono organizzati secondo specializzazioni merceologiche;
5. Il mercato può essere altresì definito in base alla periodicità di svolgimento:
 - a) annuale, quando la validità delle concessioni dei posteggi del mercato si estende all'intero anno solare;
 - b) stagionale, quando la validità delle concessioni dei posteggi del mercato si limita ad una parte dell'anno solare;
 - c) stabile, quando si svolge nella stessa sede per almeno 5 giorni alla settimana;
 - d) straordinario, quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti, per soddisfare esigenze eccezionali.
6. Nei mercati semi specializzato o specializzati, per i posteggi indicati, il rilascio di nuove concessioni e il subingresso sono vincolati al mantenimento delle specializzazioni merceologiche previste;
7. In allegato al presente regolamento (allegato- specializzazioni) sono previste le possibili specializzazioni merceologiche. L'allegato può essere modificato con delibera della Giunta comunale.

Art. 26 – Festività e variazioni dei giorni di esercizio

1. Fatta salva diversa disciplina adottata con ordinanza dirigenziale per cause di forza maggiore per circostanze imprevedibili, nel caso la data di svolgimento di un mercato ricada nelle festività di Natale, Capodanno, Pasqua, S. Stefano, Ferragosto, 1 maggio, 2 giugno data la difficoltà nella gestione e nel

dispiegamento dei servizi necessari, il mercato, in genere, si svolge nel giorno ferialo precedente, previa consultazione con la Commissione, con il raggiungimento di almeno il 50% delle presenze, in relazione ad una preventiva consultazione degli operatori.

2. Le assenze degli operatori concessionari nei mercati anticipati o posticipati rispetto alla festività o ad eventi imprevedibili non sono conteggiate. Le presenze degli spuntisti sono, al contrario, conteggiate.
3. L'opportunità dello spostamento nelle festività indicate o in altre è valutata con la Commissione, in alternativa l'Amministrazione si farà carico di comunicare agli operatori la decisione con congruo anticipo.

Art. 27 – Disposizioni sui mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si tengono con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Il mercato straordinario di Natale, salvo diversa disposizione, si svolge la penultima domenica antecedente il 25 dicembre.
3. I mercati straordinari sono istituiti con determinazione dirigenziale di concerto con gli altri servizi comunali, in occasione di particolari circostanze.
4. La scelta della data straordinaria viene decisa di concerto con gli operatori del mercato. A questo fine è sentita la Commissione comunale. La decisione dell'organizzazione dell'edizione straordinaria del mercato spetta comunque all'Amministrazione comunale.
5. Il calendario dei mercati straordinari deve essere reso noto agli operatori interessati con congruo anticipo e notificato all'albo pretorio.
6. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
7. Per quanto compatibilmente si applica ogni altra disposizione del presente regolamento.

CAPO III – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – POSTEGGI ISOLATI

Art. 28 – Disposizioni sui posteggi isolati

1. Per ogni posteggio isolato, ai sensi di quanto previsto nel Piano ovvero nelle more del suo aggiornamento, è pubblicata, unitamente al presente regolamento, la documentazione indicante le relative caratteristiche. La documentazione può essere aggiornata con deliberazione della Giunta comunale nelle more dell'aggiornamento del Piano così come previsto dall'art. 11. Nella documentazione, anche nella eventuale forma di scheda sintetica, sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva del singolo posteggio, il settore merceologico, la eventuale specializzazione, la dislocazione in relazione alle possibili esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla sfruttamento della concessione.
2. L'assegnazione e il rinnovo della concessione pluriennale viene eseguita secondo le disposizioni concernenti le concessioni pluriennali dei mercati di cui al Titolo V.

Art. 29 - Assegnazione giornaliera dei posteggi isolati occasionalmente vacanti - spunta

1. Per i posteggi fuori mercato assegnati per l'esercizio in più giorni alla settimana, il sistema di spunta e registrazione delle presenze può essere svolto su base periodica con modalità definite con apposita deliberazione della Giunta.
2. L'operatore spuntista con i requisiti di priorità e specializzazione merceologica può montare nel posteggio che occasionalmente resterà libero durante le giornate ricadenti nel periodo che terminerà con la successiva operazione di spunta. In assenza di deliberazione della Giunta non viene effettuata la spunta.
3. Si considera posteggio libero ai fini dell'assegnazione per spunta, se l'assegnatario non inizia effettivamente l'attività entro mezz'ora dall'inizio fissato per la vendita, così come da orario specificato nelle schede del Piano. A questo fine, il concessionario deve comunicare le assenze al comando di Polizia Municipale con quanto più preavviso possibile. In ogni caso, l'operatore spuntista che occupa uno dei posteggi di cui al presente comma deve preventivamente darne segnalazione al Comando di Polizia Municipale.
4. Per i posteggi concessionati per un solo giorno di esercizio alla settimana, le operazioni di spunta sono effettuate per ogni giorno di esercizio, con le stesse modalità operative di cui al comma precedente.

Art. 30 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio nei posteggi fuori mercato, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi comprese le disposizioni sulle tipologie sperimentali.

CAPO IV – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – FIERE

Art. 31 – Disposizioni sulle fiere

1. Per ogni fiera, ai sensi di quanto previsto nel Piano ovvero nelle more del suo aggiornamento, è pubblicata, unitamente al presente regolamento, la documentazione indicante le relative caratteristiche. La documentazione può essere aggiornata con deliberazione della Giunta comunale nelle more dell'aggiornamento del Piano così come previsto dall'art. 11. Nella documentazione, anche nella eventuale forma di schede sintetiche, sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva della singola fiera, i settori merceologici, le eventuali specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle possibili esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati allo sfruttamento della concessione.
2. Il comune rilascia, di norma, concessioni pluriennali per la vendita nelle fiere secondo le modalità di cui al Titolo V fatti salvi i casi di fiere straordinarie o non ricorrenti.
3. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera ed ha una contabilità propria.
4. L'Amministrazione, di concerto con la Commissione comunale, redige il calendario annuale delle fiere. In assenza di modifiche, vale il calendario dell'anno precedente. L'Amministrazione comunale procede tenendo conto della DGR n. 5519/2016.

Art. 32 – Registrazione presenze

1. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.

2. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

Art. 33 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi comprese le disposizioni sulla forma sperimentale riferita ai mercati.

CAPO V – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MANIFESTAZIONI / SAGRE A CARATTERE STRAORDINARIO TEMPORANEO

Art. 34 – Disposizioni sulle manifestazioni su area pubblica comprese nelle sagre

1. L'Amministrazione comunale può prevedere l'organizzazione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario non inserite nel Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Tali manifestazioni, di norma, sono realizzate da soggetto terzo cui sono affidate l'organizzazione e la gestione da parte dell'Amministrazione.
2. Le manifestazioni di cui al presente articolo sono indette tramite deliberazione della Giunta comunale. La Giunta può, altresì, prevedere delle linee guida ai sensi delle quali tali manifestazioni sono indette tramite determinazione dirigenziale.
3. Tali manifestazioni, nella forma della fiera temporanea o della sagra con annessa vendita su area pubblica, tengono conto del calendario regionale delle fiere e delle sagre.
4. La gestione delle manifestazioni può essere affidata tramite le procedure previste all'art. 13. In alternativa, quando non si rilevi conflittualità fra domande concorrenti, l'Amministrazione può ratificare direttamente progetti proposti da terzi tramite delibera della Giunta comunale. A questo fine, il soggetto proponente dovrà presentare una relazione circa gli scopi e i dettagli della manifestazione. L'Amministrazione può patrocinare l'iniziativa a seconda degli scopi perseguiti.
5. Alle manifestazioni di cui al presente articolo possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e altri soggetti iscritti nel registro delle imprese.
6. Il numero dei posteggi o degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le specializzazioni merceologiche ammesse nonché i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dall'Amministrazione comunale compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.
7. Le domande di rilascio della concessione temporanea devono essere presentate dai singoli operatori in caso di manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale. A questo fine il comune rilascia concessioni di suolo pubblico a carattere temporaneo limitatamente per la durata della manifestazione.
8. In caso di bando si applicano le disposizioni di cui alle fiere con concessione temporanea di cui all'art. 44 del presente regolamento.
9. In caso di gestione da parte di soggetto terzo, la domanda di occupazione suolo pubblico sarà presentata in modo cumulativo e non saranno rilasciate singole concessioni. La scelta degli operatori può essere effettuata direttamente dal soggetto organizzatore senza la predisposizione di un bando. In ogni caso si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'art. 13.
10. Nella sagra è sempre prevista l'attività di somministrazione temporanea da esercitarsi previa presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 72 della Legge e della notifica ex art. 6 del Reg. CE n. 852/2004.

Art. 35 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle manifestazioni straordinarie, ogni altra disposizione del presente regolamento fatta comunque salva l'applicabilità del regolamento comunale di cui al successivo comma.
2. Le sagre sono realizzate ai sensi dello specifico regolamento comunale di cui all'art. 18-ter della Legge in applicazione della DGR n. 5519/2016.

CAPO VI – DISPOSIZIONI SUL MERCATINO DEGLI HOBBISTI - VENDITE AI FINI SOLIDARISTICI

Art. 36 – Esercizio dell'attività di vendita da parte degli hobbisti

1. Essendo manifestazioni svolte da soggetti non professionali, non sono disciplinate dalla Legge.
2. Tali manifestazioni, di norma, sono realizzate da soggetto terzo cui sono affidate l'organizzazione e la gestione da parte dell'Amministrazione. A tali manifestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 34.
3. In caso di gestione diretta da parte dell'Amministrazione comunale, la partecipazione ai mercatini degli hobbisti, l'operatore non professionale deve presentare all'Amministrazione comunale un'apposita domanda con dati anagrafici, codice fiscale, tipologia di merce trattata e indirizzo mail. Nella domanda deve essere dichiarato, altresì, lo status di operatore non professionale e quindi non soggetto alla normativa previdenziale, contributiva e amministrativa concernente l'esercizio d'impresa.
4. L'assegnazione del posteggio avviene secondo il criterio della rotazione premiando il soggetto che ha partecipato a meno edizioni di mercatini degli hobbisti all'interno della tipologia merceologica attinente al mercatino, se prevista.
5. L'assegnazione dei posteggi agli hobbisti è limitata ad una sola partecipazione per volta e non crea in capo all'operatore nessuna priorità per una eventuale assegnazione successiva.
6. I mercatini sono previsti in funzione della valorizzazione di determinate aree urbane e secondo la caratterizzazione merceologica nella modalità di cui alla definizione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. t) del presente regolamento.
7. In funzione di quanto già previsto all'art. 13, anche nel caso di organizzazione da parte di terzi, l'operatore hobbista è tenuto a dichiarare lo status di operatore non professionale. Il soggetto organizzatore avrà cura di inoltrare all'Amministrazione comunale la dichiarazione degli operatori hobbisti. A questo fine l'Amministrazione comunale può predisporre apposita modulistica in correlazione con quanto previsto all'art. 34, comma 6.
8. Per l'attuazione del presente articolo sarà adottata specifica delibera di Giunta, anche in relazione a singoli eventi.

Art. 37 – Esercizio dell'attività di vendita ai fini solidaristici

1. Le attività di cessione a fini solidaristici possono essere esercitate sia su area pubblica che su area privata nei limiti complessivi stabiliti nel Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici. Il Piano ha validità annuale e, in assenza di variazioni, vale, automaticamente, anche per l'anno successivo relativamente al numero massimo delle vendite e alla loro ubicazione.
2. Tali attività non essendo classificate come attività commerciali, non presuppongono che il singolo operatore sia soggetto procedura abilitativa.
3. L'amministrazione comunale, nell'ambito del Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici individua le aree pubbliche da destinarsi all'esercizio delle attività sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche, tenendo conto della densità

delle attività commerciali e della intensità dei flussi di pubblico, così da evitare sia l'eccessiva concentrazione delle attività promozionali in vicinanza dei negozi, sia il confinamento delle attività di cessione in aree eccessivamente marginali in cui la raccolta di fondi risulterebbe troppo esigua. Il comune tiene anche conto dell'opportunità di indirizzare le attività verso aree dove già si riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali (ospedali, scuole, uffici, alberghi, ecc.), con l'obiettivo di massimizzare il risultato dell'attività di raccolta fondi minimizzando la sottrazione di risorse alle attività commerciali.

4. Le cessioni a fini solidaristici di cui al paragrafo I possono riguardare:
 - a) prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
 - b) prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.
5. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore. Sono fatte salve le procedure amministrative di carattere igienico sanitario.
6. Il Piano è approvato con delibera di Giunta comunale previa concertazione ai sensi di quanto stabilito con l'allegato A alla DGR 18/04/2016 – n. X/5061

TITOLO V

CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO, RINNOVO E REGIME TRANSITORIO

Art. 38 – Durata delle concessioni pluriennali

1. La durata delle concessioni pluriennali è fissata in anni 9.
2. L'amministrazione valuterà, prima di ogni scadenza del periodo di validità delle concessioni, se aggiornare la loro durata, modificando il presente articolo.

Art. 39 - Criteri e priorità per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni in scadenza a seguito dell'entrata in vigore dell'Intesa applicabili alla varie tipologie mercatali e ai posteggi isolati che non prevedono bandi a cadenza prestabilita

1. Ai sensi dell'Intesa si considerano i seguenti criteri e condizioni:
 - a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. La professionalità valutabile è quella riferita all'anzianità di esercizio, limitatamente all'attività di commercio su aree pubbliche.
L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita, nel suo complesso, al soggetto giuridico esercente al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del solo ultimo dante causa al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo. I periodi di inattività, anche del dante causa, come da visura storica al registro imprese, non concorrono al conteggio dell'anzianità;
 - b) solo in sede di prima applicazione dei presenti criteri di cui all'Intesa, quindi limitatamente ai primi rilasci successivi all'entrata in vigore dell'Intesa e ai sensi della normativa transitoria di cui al successivo art. 47, l'anzianità acquisita nello specifico posteggio oggetto di selezione, ha specifica

valutazione nel valore di 40 punti del punteggio complessivo. Questo bonus di punteggio viene assegnato solo al soggetto esercente, intestatario della concessione in scadenza al momento dell'effettuazione delle selezioni così come dettagliato nel relativo bando. Il bonus è assegnato in misura fissa a prescindere dall'anzianità di esercizio;

- c) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui ai punti precedenti, comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, così come definiti in sede di bando, tramite delibera della Giunta, in base alla peculiarità dei singoli luoghi;
 - d) viene attribuito un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.
2. Limitatamente alla presente casistica, a parità di punteggio totale, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 40 – Sintesi sulle modalità di calcolo del punteggio di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 39

1. In sede di prima applicazione, come specificato al comma 1, lett. b) dell'articolo 39, si adottano i seguenti criteri:
- a) l'anzianità di iscrizione cumulata con quella dell'eventuale dante causa:
 - 1) fino a 5 anni: 40 punti;
 - 2) compresa tra 5 anni e 1 giorno e 10 anni: 50 punti;
 - 3) superiore a 10 anni: 60 punti.
 - b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: 40 punti.
 - c) punteggio massimo complessivo: pari a 100 di cui 60 punteggio massimo di anzianità generale e 40 punteggio fisso anzianità riferita al posteggio oggetto di selezione.
2. Per i rilasci successivi alla prima applicazione di cui al comma precedente, ai sensi dell'Intesa, si applicano esclusivamente gli scaglioni di punteggio di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo.

Art. 41 - Calcolo del punteggio di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 39

1. Nel caso L'Amministrazione comunale preveda, per mercati o fiere ricadenti in zone sottoposte a vincolo o nei centri storici, dei requisiti specifici relativi alle strutture per la vendita o altri requisiti qualitativi, il soddisfacimento di tali requisiti comporta, nel suo complesso, l'assegnazione di un punteggio specifico in misura fissa pari a 7 punti del punteggio massimo complessivo di cui al precedente articolo 40.
2. Nell'esempio di cui all'art. 40 si considera il punteggio pari a: $0 < x < 60 + 40 + 7$ a cui si aggiungono altri 3 punti per la presentazione del certificato della regolarità contributiva.

Art. 42 – Criteri per il rilascio di concessioni pluriennali per mercati, fiere, posteggi isolati di nuova istituzione e posteggi istituiti ex novo in tipologie mercatali esistenti

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:
- a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5
- devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:

- 1) vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;
 - 2) offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
 - 3) partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della Legge;
 - 4) l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali.
- b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3
deve essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:
- 1) la consegna della spesa a domicilio;
 - 2) servizi di prenotazione o vendita via internet.
- c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2
devono essere garantiti:
- 1) la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
 - 2) l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);
2. In sede di bando, tramite delibera della Giunta comunale, possono essere previsti criteri valutativi aggiuntivi rispetto a quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di 3 punti, in rapporto alle esigenze e peculiarità delle localizzazioni e delle tipologie di esercizio.
 3. A parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche comprovata dalla durata di iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.

Art. 43 – Criteri per il rilascio di concessioni esistenti resesi libere nella varie tipologie mercatali

1. Per In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, si applicano i criteri di cui all'art. 39 fatto salvo quanto specificato al comma successivo.
2. La specifica valutazione di punteggio di cui all'art. 39, comma 1, lett. b) è attribuita ai soggetti che vantano le posizioni più alte nella graduatoria di spunta dell'intero mercato o fiera di riferimento. Per equità, tale punteggio è attribuito agli operatori spuntisti compresi fra il primo in graduatoria e quello che occupa la posizione corrispondente al numero dei posteggi liberi da assegnare sempreché risultino come impresa attiva al momento della partecipazione al bando.

Art. 44 – Fiere, casistica del rinnovo o rilascio della concessione temporanea rilasciata a cadenza prestabilita legata ad ogni edizione

1. Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate in modalità telematica, per mezzo del portale web, ai sensi del DPR n. 160/2010 o con altra modalità stabilita nel bando, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.
2. In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per quanto compatibili in funzione dell'istituzione della fiera o della rimessa a bando di posteggi esistenti.
3. Nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabile di anno in anno il criterio dell'anzianità acquisita nel posteggio si considera con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio.
4. Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione viene assegnato all'operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della fiera negli ultimi 3 anni ai sensi dell'art.

32 de presente regolamento. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è pubblicata all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.
6. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata durante l'orario stabilito dall'Amministrazione comunale. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti si procede ad assegnare i rimanenti posteggi alla spunta.

Art. 45 – Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli con concessioni temporanee

1. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i seguenti criteri:
 - a) più alto numero di presenze nel mercato riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;
 - b) maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale ultimo dante causa;
 - c) nel caso di parità si procede per estrazione a sorte.
2. I produttori agricoli, fatti salvi i casi espressamente previsti dall'Amministrazione comunale come indicati nel Piano, non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale. I posteggi vengono assegnati per il solo giorno di effettuazione del mercato fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 8.
3. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori sono assegnati ai sensi dell'art. 21, comma 17 del presente regolamento.

Art. 46 – Numero delle concessioni rilasciabili ad medesimo soggetto

1. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera/fiera promozionale, sia inferiore o uguale a cento.
2. Per mercati o fiere/fiere promozionali il cui numero complessivo dei posteggi è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per settore merceologico.
3. Per i posteggi isolati si applica il limite pari a 1 concessione.

Art. 47 – Regime transitorio di prima attuazione ai sensi dell'Intesa per le scadenze delle concessioni di posteggio decennali – specificazioni

1. Le concessioni di posteggio nelle varie tipologie mercatali, tacitamente rinnovate o rilasciate prima dell'entrata in vigore del Decreto, mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo. In sintesi, per le concessioni scadute fino al 7 maggio 2010 (compreso) o precedentemente, si applica il regime del rinnovo decennale. Per la precisione, quelle rinnovate tacitamente prima del 5 luglio 2007 cadono nelle ipotesi di cui ai commi successivi.
2. Le concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del Decreto (08/05/2010) e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, dello stesso Decreto fino alla data di approvazione dell'Intesa della Conferenza unificata sancita il 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del Decreto. Quindi, le concessioni scadute l'8 maggio 2010 e successivamente, fino al 4 luglio 2012 (compreso), sono prorogate fino al 7 maggio 2017 compreso.

3. Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso tra la data di approvazione dell'Intesa sancita il 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di questo stesso periodo. Quindi, le concessioni scadute il 5 luglio 2012 e successivamente, fino al 4 luglio 2017, avranno valore fino allo stesso 4 luglio 2017 compreso.
4. Le concessioni scadute secondo i termini dei punti precedenti e rinnovate per la prima volta ai sensi della disciplina dell'Intesa, seguono il regime ordinario di durata di cui al punto 1 dell'Intesa e di cui all'art. 38 del presente regolamento.
5. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 46, si applica dalla data di rilascio delle nuove concessioni.
6. Le eventuali concessioni rilasciate ex novo nel periodo intercorrente dal 8 maggio 2010 al 5 luglio 2012 per istituzione di nuovo posteggi, si agganciano ai termini di validità di quelle di cui al comma 2.

Art. 48 – Disposizioni di sintesi sul regime transitorio e disposizioni particolari sui relativi bandi

1. Date le disposizioni transitorie di cui all'art. 47, si determinerà:
 - a) una prima data di scadenza concessioni all'8 maggio 2017. A questa data non avrà più valore lo scaglione di tutte quelle rinnovate, ai sensi delle disposizioni transitorie, nel periodo dal 8 maggio 2010 al 4 luglio 2012.
 - b) una seconda data di scadenza concessioni al 5 luglio 2017. A questa data non avrà più valore lo scaglione di tutte quelle rinnovate, ai sensi delle disposizioni transitorie, nel periodo dal 5 luglio 2012 al 4 luglio 2017.
 - c) scadenze con possibilità dal 5 luglio 2017 al 7 maggio 2020, riguardanti le concessioni che erano state rinnovate tacitamente per 10 anni, ai sensi del precedente regime, in data compresa fra il 5 luglio 2007 al 7 maggio 2010.
2. Il primo bando per il rilascio/rinnovo applicato alle tre ipotesi di cui ai commi precedenti, potrà prevedere il criterio di preferenza per il soggetto uscente del 40% del punteggio totale. Il successivo rinnovo sarà, in ogni caso, senza l'applicazione di detto criterio di preferenza. Questa Amministrazione si riserva di valutare una variazione dei criteri per i rinnovi successivi al primo effettuato ai sensi dell'Intesa.
3. Per esigenze di semplificazione, economicità ed efficienza, al fine di limitare il numero dei bandi, questa Amministrazione può demandare a un'unica procedura concessioni con scadenze diverse. Il funzionario competente prevederà una tempistica procedurale in modo da prevenire o limitare i periodi di vacanza nella titolarità delle concessioni. Qualora, si determinassero dei limitati periodi di vacanza nella titolarità delle concessioni, l'avente titolo all'occupazione del suolo pubblico al momento dell'avvio della procedura di selezione ovvero in relazione alla graduatoria provvisoria, acquisisce automaticamente la priorità per la stessa occupazione durante la fase transitoria connessa alla chiusura delle operazioni di gara e alla formale assegnazione.

Art. 49 – Disposizioni finali

1. A parità di punteggio per ogni fattispecie prevista da questo Titolo, eccetto i casi specificatamente previsti, si applica il criterio residuale dell'estrazione a sorte.
2. Il dirigente del servizio competente, in occasione del bando, pubblica i criteri di attuazione e relativamente all'applicazione del presente regolamento.
3. La ricevibilità della domanda di partecipazione ai bandi previsti dal presente Titolo è subordinata alla condizione dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale in relazione a mancati versamenti, totali o parziali, del canone o tassa di occupazione del suolo pubblico.
4. Per partecipare alle selezioni è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione:

- a) titolo in scadenza, ove posseduto;
 - b) carta di esercizio, ove richiesta;
 - c) attestazione annuale.
5. Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità
6. Per quanto riguarda la partecipazione alle procedure di selezione di prestatori provenienti da Stati extra europei, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata secondo la normativa nazionale e internazionale in materia di riconoscimento dei titoli.

TITOLO VI

CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 – Specificazioni relative alle disposizioni della Legge in materia di Carta di Esercizio e Attestazione annuale

1. La carta di esercizio deve essere richiesta anche agli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non deve, invece, essere richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana.
2. L'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana.
3. L'operatore titolare di autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo deve richiedere il rilascio dell'attestazione annuale nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. La richiesta deve essere inoltrata al comune lombardo nel quale l'operatore intende iniziare l'attività in Lombardia. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l'esercizio dell'attività in Lombardia. In alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della Legge.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fini della partecipazione ai bandi di cui alla sezione precedente. Per ogni altra specificazione sulla Carta di Esercizio e Sull'attestazione si rimanda ai punti 9 e 10 della Delibera.

Art. 51 – Sanzioni

1. Per tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso l'allegato-modalità, se la medesima fattispecie non è già sanzionata dalla Legge, in particolare si veda l'art. 27 della stessa Legge, si applica la sanzione di cui all'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dello stesso art. 16.

Art. 52 – Sospensione dell'autorizzazione

1. In caso di violazioni di particolare gravità così come individuate dalla Legge o in caso di reiterazione della violazione, è disposta la sospensione dell'attività di commercio su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a giorni 20.
2. La reiterazione si verifica in caso di due o più identiche violazioni commesse nell'arco temporale di 365 giorni, anche se il soggetto ha proceduto ad oblazione.
3. La sospensione è rapportata alla tipologia di attività svolta. Il provvedimento comunale indica in modo specifico i giorni di sospensione.

Art. 53 – Revoca dell'autorizzazione

1. La revoca è disposta nei casi espressamente previsti dalla Legge, in particolare si veda l'art. 27 della stessa Legge, e da altre normative di rango legislativo applicabili al caso di specie. In particolare la revoca è disposta per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi o 17 assenze nello stesso anno, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio.
2. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse ai sensi e nei modi di cui all'articolo 21, comma 11 quater della Legge, con esclusione di oneri a suo carico.
3. In caso di revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse, l'operatore, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.
4. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale è disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 27, comma 4, lettera b) della Legge è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
5. Qualora il titolare di concessione non versi il canone per l'occupazione del suolo pubblico entro il termine stabilito o lo versi in modo parziale, l'Amministrazione comunale, con provvedimento dirigenziale, procede alla sospensione del titolo abilitativo e della concessione per centoventi giorni oppure fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione. Il titolo abilitativo e la concessione sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione.

Art. 54 – Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento del commercio su aree pubbliche.
2. Nelle more dell'entrata in vigore del pacchetto normativo di cui all'Intesa, così come riportato anche nella Legge, sono fatti salvi tutti gli atti comunali particolari disciplinati le varie fattispecie commerciali su area pubblica esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
3. Le schede del Piano pubblicate unitamente al presente regolamento riportano la situazione commerciale su area pubblica secondo la nuova pianificazione approvata contestualmente al presente regolamento. I provvedimenti comunali per l'attuazione del Piano sono adottati sulla base delle disposizioni del presente regolamento.

TITOLO VII

CAPO I – PRINCIPI PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI CON CHIOSCO

Art. 55 – Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. Il presente Capo si applica alle attività di vendita al pubblico esercitate da commercianti, artigiani o produttori agricoli che operano su area pubblica tramite la realizzazione di struttura fissa, chiosco o simili, in virtù di un titolo abilitativo amministrativo proprio della sede fissa, diverso da quello del commercio su area pubblica disciplinato dai precedenti Titoli del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'Accordo della Conferenza Unificata del 15/07/2015, avente ad oggetto: *accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 281/1997 sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani*, e ai sensi della DGR n. 5296/2016, nelle more dell'eventuale aggiornamento normativo regionale, in caso di rilascio nuove concessioni vengono fissati i criteri di selezione secondo le disposizioni dell'Intesa e una durata della concessione pari a 12 anni.
3. La concessione dà facoltà al privato di costruire il manufatto, secondo le disposizioni di bando elaborate dalla Giunta comunale e tenendo conto della normativa edilizia, paesaggistica e igienico-sanitaria, ivi compresa la necessità dei relativi titoli abilitativi. La facoltà di disporre del bene pubblico da parte del concessionario non si concretizza in un diritto di superficie e resta sottoposta a eventuali provvedimenti di revoca e decadenza nonché alla scadenza collegata alla concessione amministrativa.
4. Allo scadere della concessione, i concessionari provvedono, a loro cura e spese, a rimettere il suolo pubblico nel pristino stato.
5. In deroga al comma precedente, l'Amministrazione, previo accordo con il concessionario uscente, può acquisire il bene al patrimonio comunale disponibile in base all'art. 934 C.C.
6. La proprietà superficiaria non può essere oggetto di rapporti giuridici privati separati dalla concessione del suolo pubblico, fatti salvi eventuali casi ammessi con specifici provvedimenti comunali su richiesta del privato. E' ammesso l'affitto o la vendita d'azienda da parte del concessionario. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dei titoli abilitativi nell'avente causa sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto.

Art. 56 – Localizzazione

1. La localizzazione dei chioschi è stabilita da uno specifico piano predisposto dal servizio tecnico, di concerto con l'ufficio commercio e comando Polizia Locale, e approvato con delibera del Consiglio comunale, conformemente allo strumento urbanistico e alle norme del Codice della Strada. Tale piano può essere compreso nel Piano del commercio su aree pubbliche.
2. Con delibera della Giunta comunale sono approvate le caratteristiche di qualità, ivi comprese eventuali specializzazioni di merci e tipologia di esercizi. La Giunta comunale approva, altresì, le procedure di selezione demandando alle determinazioni dirigenziali l'effetti svolgimento delle fasi di gara.

Art. 57 – Regime transitorio per le concessioni esistenti

1. Ai sensi dell'Accordo della Conferenza Unificata del 15/07/2015 e della relativa DGR n. 5296/2016, al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del Decreto e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo

automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione, le disposizioni di cui all'art. 47 del presente regolamento.

2. A seguito dell'entrata in vigore delle nuove concessioni di posteggio cessano di avere efficacia le vigenti graduatorie di spunta e si procederà alla redazione di nuove graduatorie secondo quanto previsto nel vigente regolamento con azzeramento delle posizioni.

Art. 58 – Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni

1. Per il rilascio delle concessioni riferite ad ubicazioni o impianti esistenti si applicano i criteri previsti dall'art. 39 del presente regolamento, ivi compresa, in sede di prima applicazione, la valutazione dell'anzianità di esercizio dell'impresa acquisita nella ubicazione al quale si riferisce la selezione nella misura del 40 punti del punteggio complessivo;
2. Per il rilascio di concessioni per ubicazioni di nuova istituzione si applicano i criteri previsti dall'art. 42 del presente regolamento.

Art. 59 – Sanzioni

1. Per tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni del presente Titolo, se la medesima fattispecie non è già sanzionata dalla Legge, si applicano le sanzioni e i provvedimenti di cui all'art. 51 e seguenti del presente regolamento.

Allegato -specializzazioni merceologiche

1. Alimenti cotti sul posto – gastronomie con primi e/o secondi
2. Paninoteca con o senza piastra di cottura
3. Prodotti ortofrutticoli
4. Salumi e formaggi
5. Alimentari di uso comune
6. Miele e prodotti dell'apicoltura
7. Abbigliamento generico
8. Abbigliamento intimo
9. Abbigliamento accessori specifici (caccia/pesca – sport, ecc.)
10. Scarpe e accessori
11. Casalinghi
12. Fiori e piante
13. Tessile per la casa e stoffe per confezioni
14. Mobili e arredamento / ornamento della casa
15. Ceramiche
16. Giocattoli e oggetti di cartoleria
17. Prodotti usati / antiquariato
18. Prodotti alimentari biologici
19. Animali vivi
20. Prodotti ittici
21. Cosmesi e pulizia della persona e della casa
22. Merceria
23. Ferramenta

Allegato – modalità

1. Da un punto di vista della prevenzione incendi questa amministrazione comunale si adopera affinché siano attuate le misure di sicurezza di cui alla lettera circolare Ministero dell'Interno, prot. n. 3794 del 12/03/2014. Resta salva l'applicabilità di future normative o linee guida specifiche. E' fatto divieto assoluto di accendere fuochi anche se in contenitori. In particolare il titolare operante con veicolo attrezzato alla cottura con gas è tenuto a disporre di:
 - a) conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex Legge 46/1990;
 - b) certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
 - c) certificazione di avvenuta revisione annuale degli impianti idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (si veda punto 7.7 del DM 19/08/96);
 - d) dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione;
 - e) almeno un estintore a polvere da 6 kg in regola con certificazione semestrale.
2. In caso di riscontrata mancanza della documentazione di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale può ordinarne l'adeguamento in un tempo congruo dopo di che può essere ordinata la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione. Le assenze sono conteggiate ai fini dell'applicazione delle ipotesi di decadenza.
3. I concessionari non possono occupare il posteggio in giorni ed orari diversi da quelli per i quali il posteggio è stato loro assegnato. Al termine dell'orario di vendita il posteggio deve essere lasciato libero e sgombro da qualsiasi veicolo, struttura o attrezzatura utilizzata. Gli operatori devono lasciare pulita l'area, è fatto obbligo di smaltire ogni rifiuto prodotto nel mercato presso l'isola ecologica comunale. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da tutto.
4. E' vietato l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora. Esclusivamente agli operatori del settore della vendita di opere per l'intrattenimento, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto da parte dei clienti a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. E' altresì vietato l'uso di grida o effetti sonori a fini di attirare il cliente.
5. L'operatore deve rispettare non solo i metri quadri totali concessionati. Eventuali ombrelloni o coperture che sporgano oltre la superficie in concessione devono essere collocati ad un'altezza minima di metri 2,50 dal suolo al fine di consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio. In ogni caso la sporgenza è ammessa a condizione che non crei intralcio od ostacolo al passaggio pedonale e non si ostacoli con altra copertura di altro operatore e solo se non espressamente vietata nelle schede delle tipologie mercatali pubblicate unitamente al presente regolamento.
6. Tutte le attrezzature devono essere mantenute in buono stato e non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica. E' proibito danneggiare il suolo pubblico e piantare qualsiasi tipo di supporto. In tal caso di danneggiamento l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. Il corpo della Polizia Municipale può impartire prescrizioni atte ad evitare possibili pericoli. E' vietato imbrattare o verniciare il suolo. L'operatore in possesso di un mezzo che per cause meccaniche o simili perda liquidi è tenuto a munirsi e usare di materiale atto alla preservazione del suolo come cartoni, cerate o simili.
7. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore è tenuto a notificarlo agli avventori, tramite mezzi ben visibili. La merce usata deve essere ben distinta rispetto all'altra. L'abbigliamento usato, prima di essere messo in commercio, deve essere sanificato.
8. Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente né transitoriamente, pena l'applicazione della sanzione dell'art. 51.
9. E' vietato, anche provvisoriamente, lo scambio di posteggi tra concessionari. Restano fatte salve le procedure di cui all'art. 18.

10. Durante l'orario di esercizio è vietato nell'area del raggruppamento dei posteggi il transito di tutti i veicoli, anche se condotti a mano, diversi dai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio.
11. Lo scarico delle merci, se non è previsto diversamente con apposito atto, deve essere terminato almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
12. Esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato l'utilizzo del mezzo, è fatto obbligo al concessionario di parcheggiare in altro luogo nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e la sosta.
13. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio e agli operatori che eccezionalmente, per causa di forza maggiore, sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.
14. Il fronte vendita deve essere allestito in maniera tale da non causare intralcio al transito normale dei pedoni in contiguità con i fronte vendita degli altri operatori. Il fronte vendita è da intendersi con il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio nel mercato. L'operatore che crea intralcio aprendo fronti vendita su più lati dovrà ridurre la propria struttura di vendita in modo da fare spazio o chiudere il fronte vendita intralciante. L'area di vendita non può essere organizzata in modo da tale che l'avventore debba calpestare aiuole o aree verdi.
15. Sono fatte salve ed espressamente richiamate eventuali altre condizioni specifiche previste in altri provvedimenti comunali in vigore, con particolare riferimento ad eventuali mercati formalmente riconosciuti dalla regione come a "valenza storica".
16. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel vigente regolamento di polizia urbana che prevedono specifici obblighi, divieti e limiti per il commercio su aree pubbliche.